

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Sez. I QUATER

Ricorso n. 5305/2018

Nell'interesse del sig. Alberto Brudaglio, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org, FAX 06697634240) e nel suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone, 78

contro

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Per l'annullamento, previa sospensione

(i) del provvedimento del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 30 gennaio 2018, avente ad oggetto la notifica del giudizio definitivo di non idoneità del ricorrente al concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato; (ii) del MOD. AQ/AUS nel quale vengono riportati gli esiti degli esami psico-fisici sostenuti; (iii) della scheda sintetica di valutazione psicodiagnostica relativa al ricorrente del 30/01/2018; (iv) del verbale n. 26 emesso dalla Commissione Medica Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, in data 30/01/2018; (v) della graduatoria finale di merito del 18 maggio 2018; (vi) di ogni atto connesso, collegato e/o presupposto

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

1. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990: difetto assoluto di motivazione

Il ricorrente è stato escluso dal concorso in oggetto a seguito agli accertamenti psico-fisici essendo stato giudicato “non idoneo” con motivazione stereotipata su una delle possibili cause di inidoneità indicate nella Tabella 1 allegata al D.M. 198/2003: “problemi relazionali a rilevanza clinica”. Il provvedimento di esclusione risulta, dunque, privo di motivazione in quanto quella esposta dai verificatori è motivazione meramente “apparente”. Si tratta, infatti, di affermazioni che non rendono intellegibili le ragioni per le quali si è pervenuti ad un giudizio di non idoneità laddove, invece, la valutazione dell'idoneità psichica avrebbe dovuto essere fondata su un *assessment* che

prevede l'utilizzo di strumenti tecnici specifici, quali i test psicologici di personalità, e di strumenti clinici (colloquio clinico), integrati ai fini della valutazione della personalità.

2. In via subordinata: eccesso di potere per motivazione inadeguata, previa, eventuale, verifica tecnica.

In via subordinata, data l'impossibilità di cogliere le ragioni di inidoneità del candidato, il ricorrente ha chiesto di essere sottoposto a verifica ex art. 19 e 66 del c.p.a.

Del resto, dalla documentazione depositata in giudizio e, in particolare, dagli esiti dell'esame effettuato presso altra struttura sanitaria pubblica, risulta che il candidato non è affetto dall'infermità riscontrata dall'amministrazione resistente.

CONCLUSIONI:

“Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati.

In via subordinata, si chiede di disporre una verifica come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010 al fine di valutare la consistenza e sussistenza della predetta condizione di inidoneità.

Si chiede nelle more della definizione del presente giudizio che Codesto Ecc.mo Collegio ordini all'amministrazione di ammettere il ricorrente alle successive fasi concorsuali.

Con ogni conseguenza di legge”

CONTROINTERESSATI:

Sono controinteressati tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria finale di merito pubblicata nella graduatoria generale di merito del 18 maggio 2018.

* * *

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 12/7/2018, n. 7788/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.